

Associazione Promozione Eventi Rustega APS

AS.P.E.R. APS

Camposampiero (PD), Via Borgo Rustega, 88

C.F. e Partita IVA: 04716890282

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 117/2017

Sia noto a chi interessi che l'anno 2023 il mese di Febbraio il giorno 27 (ventisette) in Camposampiero (PD), presso la sede sociale sono presenti i tesserati di cui all'elenco che, pur non allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Effettuata la verifica poteri, la assemblea può considerarsi correttamente costituita ai sensi dello statuto vigente ed in grado di deliberare sul seguente punto all'o.d.g.:

- 1) discussione ed adozione nuovo statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e conseguente iscrizione al RUNTS;
- 2) rinnovo cariche sociali.

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Signor:

Roberto BALDASSA

nato a Camposampiero (PD) il 10/05/1971

residente a Camposampiero (PD) in via Antonio Quirini, 2/C

CF n.: BLDRRT71E10B563O

il quale sua volta propone quale segretario verbalizzante il Signor:

Mauro CAMPIGOTTO

nato a Camposampiero (PD) il 27/05/1973

residente a Camposampiero (PD) in via Zingarelle 43/A

CF n.: CMPMRA73E27B563L

il quale accetta.

L'Assemblea approva alla unanimità e la riunione può procedere secondo i punti all'ordine del giorno:

1) ADOZIONE NUOVO STATUTO ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il presidente premette che la già attiva associazione **non riconosciuta AS.P.E.R.**, assumerà la seguente denominazione: **Associazione Promozione Eventi Rustega APS (in sigla: AS.P.E.R. APS)**, con sede legale in **Via Borgo Rustega, 88 Camposampiero (PD)** per adottare uno statuto conforme alle normative in vigore.

Il presidente illustra i motivi per i quali si è reso necessario convocare la Assemblea straordinaria dei soci ed invita a discutere la bozza di statuto della quale da lettura per adeguarla ed uniformarla al D.Lgs. 117/2017.

Solo successivamente la Associazione potrà prendere iscrizione al RUNTS nei modi e tempi previsti dalle norme in vigore.

*Quanto alle attività svolte, si conferma che l'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che tali attività sono precisamente indicate all'art. 5 lettera i) del D.Lgs. n.177/2017: **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del citato Decreto.***

Si conferma inoltre che l'associazione ha durata illimitata nel tempo ed ha come principi informativi quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Dopo ampia discussione l'Assemblea **approva alla unanimità lo statuto** redatto in n. 32 articoli che seguono e che sarà registrato alla Agenzia delle Entrate alla Sezione atti privati nei tempi e modi di legge.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Come detto, è parte integrale del presente verbale lo statuto definito sui 32 articoli di seguito specificati.

Sarà cura del Presidente provvedere alla registrazione dell'atto nei tempi nei modi di legge ed a presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fatto, letto e sottoscritto a Camposampiero (PD), il 27 Febbraio 2023

Il presidente dell'Assemblea: Roberto BALDASSA

Il segretario dell'Assemblea: Mauro CAMPIGOTTO



Registrato a Camposampiero (PD) il 17/03/2023
N. 289 Mod. Serie 3
Versati Euro ATTO ESENTE

IL FUNZIONARIO (*)

(*) "Firma su delega del Presidente"  Rodolfo Surace

Associazione Promozione Eventi Rustega APS

AS.P.E.R. APS

Camposampiero (PD) Via Borgo Rustega, 88

C.F. e Partita IVA: 04716890282

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"Associazione Promozione Eventi Rustega APS"

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Camposampiero (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopi, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore:

- **organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.**

L' AS.P.E.R. - Associazione Promozione Eventi Rustega - ha come finalità l'organizzazione e la promozione di eventi culturali e di utilità sociale legati al territorio con lo scopo di far conoscere le caratteristiche storiche, culturali, artistiche e naturali anche attraverso l'organizzazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano allo sviluppo sociale ed individuale.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione all'atto pratico potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- pubblicare, valorizzare e diffondere materiale, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
- stabilire relazioni continuative con Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed Istituti editoriali operanti nel territorio;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni similari, italiane ed estere, su basi di reciprocità avente caratteristica di scambio culturale;
- ricercare momenti di confronto e collaborazione con altre forme associative, istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, nella valorizzazione dei diversi ruoli, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.

In particolare, l'Associazione si impegna a organizzare al meglio delle proprie capacità l'evento noto come "Fiera della Zootecnia" che si svolge tradizionalmente nel mese di maggio a Rustega di Camposampiero (PD) e che ha come scopo la promozione della cultura contadina veneta anche attraverso la mostra mercato di animali da allevamento quali bovini, equini, ovini e animali da cortile i quali tutti sono testimonianza della storia ed economia locali.

Essa potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono soci coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, la quale comporta i diritti ed i doveri di cui all'articolo 7 che segue.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o per il mancato pagamento della quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione all'organo amministrativo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e adeguatamente comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- *Organo di Controllo*;
- Organo di Revisione.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione,

l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e comunicazione pubblicata nel sito dell'Associazione riservato ai soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il responsabile amministrativo non ha diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (Oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 17 (diciassette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo gli subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge nel proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente;
- *nomina il responsabile amministrativo il quale ha i seguenti compiti: predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, infine all'Assemblea dei Soci e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del registro dei soci; aggiornare i libri ed i documenti contabili in uso; curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso.*
- *nomina il Direttore Artistico: il quale ha i seguenti compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; individua tra i soci le persone capaci al canto; Stabilisce il programma di attività settimanale; stabilisce i componenti della formazione nelle esibizioni pubbliche attraverso una sufficiente partecipazione alle prove.*
- Amministra l'associazione;
- attribuisce deleghe e funzioni di carattere organizzativo tra i propri associati;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- discute ed approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione proposte dal Direttore Artistico;
- discute ed elabora il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, predisposti dal Responsabile Amministrativo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione nominato dall'organo di amministrazione ne presiede le riunioni.

ART. 16
(Presidente)

Il Presidente è nominato all'interno dell'organo di amministrazione e ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio e in particolare ha i seguenti compiti:

- presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea;
- convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- vigila sull'andamento del Coro e su tutti gli atti economico - amministrativi;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'addove nominato, l'organo di controllo è composto da 3 membri, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

L'organo di controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il libro soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro inventario.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 32

(Norma transitoria)

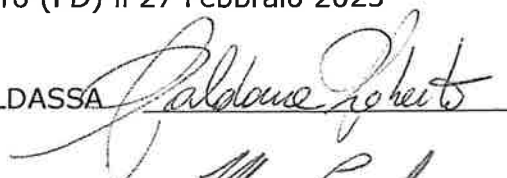
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fatto, letto e sottoscritto a Camposampiero (PD) il 27 Febbraio 2023

Il presidente dell'Assemblea: Roberto BALDASSA



Il segretario dell'Assemblea: Mauro CAMPIGOTTO

